

A.C. 1621

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-bis.

(Misure per l'efficienza della Corte dei conti)

1. La Corte dei conti è organizzata, a livello centrale, in sezioni che svolgono funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali. Le Sezioni Riunite, in unico collegio, garantiscono l'interpretazione nomofilattica per la procura generale e per tutte le sezioni della Corte dei conti. Se la sezione competente ritiene non condivisibile un principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette nuovamente la questione a queste ultime con provvedimento motivato.

2. Il controllo concomitante su piani, programmi o progetti può essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata. Le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e gli eventuali avvisi tempestivamente formalizzati dalla Corte alla stazione appaltante sono sottratti al regime di pubblicità degli atti.

3. La Corte dei conti è organizzata, a livello locale, nelle seguenti articolazioni territoriali:

a) Sezione Territoriale Nord-Ovest, con sede in Milano e competenza sugli enti aventi sede nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

b) Sezione Territoriale Nord-Est, con sede in Venezia e competenza sugli enti aventi sede nelle regioni Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

c) Sezione Territoriale Centro, con sede in Roma e competenza sugli enti aventi sede nelle regioni Lazio, Toscana, Marche e Umbria;

d) Sezione Territoriale Sud, con sede in Napoli e competenza sugli enti aventi sede nelle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria;

e) Sezione Territoriale Sicilia, con sede in Palermo e competenza sugli enti aventi sede nella regione Sicilia;

f) Sezione Territoriale Sardegna, con sede in Cagliari e competenza sugli enti aventi sede nella regione Sardegna.

4. Le Sezioni Territoriali della Corte dei conti svolgono funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali. A ciascuna Sezione Territoriale è assegnato un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ove necessario e un numero di consiglieri non inferiore a tre. Le Sezioni Territoriali sono articolate in collegi con provvedimento annuale del rispettivo Presidente. Ogni magistrato assegnato alle sezioni svolge, secondo un criterio di rotazione temporale, tutte le funzioni.

5. L'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti sezioni della Corte dei conti è promossa, in via esclusiva, dal procuratore generale presso la Corte dei conti, anche su segnalazione dei viceprocuratori generali in sede territoriale. Alla procura generale sono assegnati,

oltre al procuratore generale, con funzione di vertice, 8 procuratori generali aggiunti, con funzioni di coordinamento, e 80 viceprocuratori generali, con funzioni istruttorie in sede centrale o regionale. Gli inviti a dedurre, gli atti di citazione in giudizio e le richieste di sequestro conservativo o altre misure cautelari sono validi ed efficaci soltanto se recano la sottoscrizione digitale, in qualità di proponenti, del viceprocuratore generale territoriale competente e del procuratore generale aggiunto di coordinamento e quella del procuratore generale. A seguito della riduzione del numero dei magistrati che esercitano funzioni requirenti, è aumentato in misura corrispondente l'organico dei magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, consultive, di controllo e referenti. La carriera dei magistrati che esercitano funzioni requirenti è distinta e separata da quella dei magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, consultive, di controllo e referenti.

6. Il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti resta confermato in complessive 636 unità, di cui un Presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 50 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 494 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Restano invariate la progressione giuridica e la progressione economica attualmente vigenti per le qualifiche ridenominate. Eventuali esuberi in incarichi direttivi, semidirettivi, apicali o subapicali, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto della riorganizzazione della Corte, sono progressivamente riassorbiti mediante gli ordinari collocamenti a riposo o altre cause di cessazione dal servizio, nelle more dei quali i magistrati cessati da tali incarichi per effetto della riorganizzazione svolgono le proprie funzioni come parte dell'organico esistente presso la Corte.

7. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera di magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale sostengono un test psico-attitudinale elaborato, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria, da un collegio di tre esperti psicologi iscritti all'ordine, selezionati dal Consiglio di Presidenza. Il test è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un apposito colloquio psico-attitudinale dinanzi alla stessa commissione di concorso, cui è rimessa la valutazione complessiva del candidato.

8. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole «fatto dannoso» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole «occultamento doloso del danno» sono aggiunte le seguenti: «, purché realizzato con una condotta attiva, ».

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.06 I Relatori

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa inserisce un nuovo articolo 2-bis, recante misure per l'efficienza della Corte dei conti.

Il comma 1 interviene sull'organizzazione della Corte dei Conti, prevedendo che questa sia organizzata, a livello centrale, in sezioni che esercitano funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali. Si prevede che l'interpretazione nomofilattica per la procura generale e per tutte le sezioni della Corte dei Conti sia garantita dalle Sezioni Riunite, in unico collegio. Se la sezione

competente ritiene non condivisibile un principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette nuovamente la questione a queste ultime con provvedimento motivato.

Il comma 2 tratta del controllo concomitante su piani, programmi o progetti, che può essere attivato dalla Corte dei Conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata. Si chiarisce che le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e gli eventuali avvisi tempestivamente formalizzati dalla Corte alla stazione appaltante sono sottratti al regime di pubblicità degli atti.

Il comma 3 dispone dell'organizzazione territoriale della Corte dei Conti, che risulta organizzata, a livello locale, in sei articolazioni:

- a) Sezione Territoriale Nord-Ovest, con sede in Milano e competenza sugli enti aventi sede nelle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- b) Sezione Territoriale Nord-Est, con sede in Venezia e competenza sugli enti aventi sede nelle regioni Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- c) Sezione Territoriale Centro, con sede in Roma e competenza sugli enti aventi sede nelle regioni Lazio, Toscana, Marche e Umbria;
- d) Sezione Territoriale Sud, con sede in Napoli e competenza sugli enti aventi sede nelle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria;
- e) Sezione Territoriale Sicilia, con sede in Palermo e competenza sugli enti aventi sede nella regione Sicilia;
- f) Sezione Territoriale Sardegna, con sede in Cagliari e competenza sugli enti aventi sede nella regione Sardegna.

Il comma 4 definisce le funzioni svolte dalle Sezioni Territoriali della Corte dei Conti: funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali. A ciascuna Sezione Territoriale è assegnato un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ove necessario e un numero di consiglieri non inferiore a tre. Le Sezioni Territoriali sono articolate in collegi con provvedimento annuale del rispettivo Presidente. Ogni magistrato assegnato alle sezioni svolge, secondo un criterio di rotazione temporale, tutte le funzioni.

Il comma 5 prevede che spetti al procuratore generale presso la Corte dei Conti, anche su segnalazione dei viceprocuratori generali in sede territoriale, promuovere, in via esclusiva, l'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti sezioni della Corte dei Conti. Si dispone quindi circa l'organizzazione della procura generale, alla quale sono assegnati, oltre al procuratore generale, con funzione di vertice, otto procuratori generali aggiunti, con funzioni di coordinamento, e ottanta viceprocuratori generali, con funzioni istruttorie in sede centrale o regionale. Si stabilisce che la sottoscrizione digitale, in qualità di proponenti, del viceprocuratore generale territoriale competente e del procuratore generale aggiunto di coordinamento e quella del procuratore generale è condizione necessaria per la validità ed efficacia degli inviti a dedurre, degli atti di citazione in giudizio e delle richieste di sequestro conservativo o altre misure cautelari. A seguito della riduzione del numero dei magistrati che esercitano funzioni requirenti, è aumentato in misura corrispondente l'organico dei magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, consultive, di controllo e referenti. Quanto alla separazione delle carriere, si prevede che la carriera dei magistrati che esercitano funzioni requirenti è distinta e separata da quella dei magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali, consultive, di controllo e referenti.

Il comma 6 dispone del ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei Conti, che resta confermato in complessive 636 unità, di cui un Presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 50 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 494 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Restano invariate la progressione giuridica e la progressione economica attualmente vigenti per le qualifiche ridenominate. Eventuali esuberi in incarichi direttivi, semidirettivi, apicali o subapicali, risultanti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per effetto della riorganizzazione della Corte, sono progressivamente riassorbiti mediante gli ordinari collocamenti a riposo o altre cause di cessazione dal servizio, nelle more dei quali i magistrati cessati da tali incarichi per effetto della riorganizzazione svolgono le proprie funzioni come parte dell'organico esistente presso la Corte.

Il comma 7 innova le procedure concorsuali per l'accesso alla carriera di magistratura, prevedendo un test psico-attitudinale per i candidati ammessi alla prova orale, una volta terminata la valutazione degli elaborati scritti. Tale test è elaborato nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicomotricità, da un collegio di tre esperti psicologi iscritti all'ordine, selezionati dal Consiglio di Presidenza. Il test è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un apposito colloquio psico-attitudinale dinanzi alla stessa commissione di concorso, cui è rimessa la valutazione complessiva del candidato.

Il comma 8 interviene sulla legge n. 20 del 1994 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", modificando il regime della prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale (art. 1, comma 2). In particolare, rispetto al termine prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, si chiarisce che detto termine decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso "indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei Conti sono venuti a conoscenza del danno", ovvero in caso di occultamento del fatto dannoso dalla data della scoperta "purché l'occultamento sia realizzato con una condotta attiva".

Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, giacché dall'attuazione delle disposizioni di cui alla proposta emendativa in oggetto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa, introducendo modifiche di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.